

Reg. Pubbl.  
N. 40

## COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

### ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

### N° 12 DEL 13/02/2012

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### VISTI:

- **l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214**, il quale dispone, tra l'altro:
  - l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
  - l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria dal 2015;
  - che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- **gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23** che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- **l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23** secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 anche per l'imposta municipale propria salvo l'abrogazione di alcune possibilità regolamentari originariamente previste al comma 1, lettere d), e) ed h) dell'articolo 59 stesso in materia rispettivamente di pertinenze, di assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e di inagibilità;
- **l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446**, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- **l'art. 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446** che detta disposizioni specifiche circa l'esercizio della potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

##### VISTI, altresì:

- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e

che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **il decreto 21 dicembre 2011 del Ministero dell'interno** il quale ha stabilito che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012”;

**RICHIAMATO** il “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali” ed il relativo allegato “Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione” approvati con deliberazione c.c. n 151 del 14.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di adozione del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvata in data odierna;

**RILEVATO CHE** le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base,
- 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze,
- 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**RILEVATO CHE** l'art. 13, comma 11, del dl 201 dianzi citato stabilisce che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento,
- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria,
- le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente;

**CONSIDERATO** che i comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**PRESO ATTO** che:

- il bilancio di previsione 2012, se da un lato consente un'azione dell'Amministrazione sul fronte dell'autonomia impositiva, valorizzando l'autonomia locale, dall'altro viene redatto in circostanze particolarmente sfavorevoli a causa della consistente riduzione delle risorse trasferite dallo stato e, nel contempo, dell'impossibilità di quantificare con precisione la ricaduta specifica di tali tagli sul Comune di Casalgrande se non in base a stime e simulazioni nonché dell'incertezza per gli Enti Locali nel conoscere i tempi in cui tali informazioni verranno comunicate;
- il percorso di attuazione sul federalismo fiscale ha visto una grave battuta d'arresto;
- sono stati modificati nuovamente i parametri di determinazione utilizzati nell'anno precedente in relazione alle entrate ed in particolare con riferimento ai fondi provenienti dallo Stato;

**RILEVATO CHE**, per quanto riguarda i tagli che si sono susseguiti:

- **L'art. 14, comma 2, del Decreto legge 31/05/2010 n. 78** convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 comporta un taglio di 154.971,60 euro applicabili nel 2012 rispetto alle risorse erogate nel 2011 (per il 2011 il taglio previsto di 232.457,40 euro non ha concretamente avuto luogo in conseguenza della prima applicazione delle norme sul cd. Federalismo fiscale che ha portato viceversa ad ottenere maggiori risorse);

- **L'art. 28, comma 7 del Decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge di 22 dicembre 2011, n. 214** (cd Decreto "Salva Italia") prevede una ulteriore riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio di **1.450 milioni** di euro che, secondo il comma 9, verrà ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU sperimentale;

- **L'art. 13, comma 17, del suddetto decreto legge 201/2011** sembrerebbe stabilire che, applicando l'IMU con le aliquote di legge:

\* i comuni, considerati singolarmente, potrebbero avvantaggiarsi di un maggior gettito ovvero subire una diminuzione di introito cui corrisponderebbe una conseguente variazione, a compensazione, del Fondo sperimentale di riequilibrio,

\* i comuni, valutati complessivamente, godrebbero di un maggior gettito stimato in **1.627 milioni** di euro nel 2012, in 1.762 milioni di euro nel 2013 e in 2.162 milioni di euro nel 2014. E' però previsto anche che detto gettito vada posto in detrazione al Fondo sperimentale di riequilibrio.

In definitiva si teme che la stima di maggior gettito che verrà tagliato a livello nazionale non corrisponda ad un effettivo maggiore introito di imposta da parte dei comuni che pertanto non vedranno compensate le loro reali minori entrate oppure subiranno tagli maggiori rispetto a quanto introitato effettivamente in più.

La situazione è poi aggravata dal fatto che non è dato conoscere i dati di partenza sulla base dei quali sono elaborate le stime del Ministero e che le minori risorse sarebbero influenzate anche dal minor gettito dell'IRPEF sugli immobili non locati che confluisce nell'IMU;

**PRECISATO CHE**, per quando riguarda l'arresto del percorso del cd. Federalismo fiscale, **i 2 fondi legati alla relativa attuazione che hanno consentito al Comune di Casalgrande di recuperare quel gap negativo che aveva rispetto agli altri enti** in ordine alla ripartizione dei trasferimenti erariali (*il Comune di Casalgrande nel 2010 beneficiava dei trasferimenti pro-capite più bassi tra gli enti di tutta l'Emilia Romagna*) e cioè, "la Compartecipazione all'Iva assegnata nel 2011 in base all'iva pro-capite su base regionale" e "il 30% del Fondo sperimentale di riequilibrio ripartito nel 2011 in base al numero degli abitanti", **a seguito della Manovra "Salva Italia" rientrano genericamente nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui non è oggi più dato conoscere i criteri di**

**ripartizione** anche perché, tra l'altro, è stata rinviata ad aprile (dal Decreto Milleproroghe – dall'art. 29, comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216) l'attuazione dell'ulteriore criterio di ripartizione previsto dalla manovra federalista e cioè i termini per l'elaborazione dei Fabbisogni Standard per almeno 1/3 dei servizi essenziali;

**PRESO ATTO** inoltre che la “compartecipazione” all'imposta municipale propria da parte dello Stato ai sensi dell'art. 13 comma 11 del dl 201 comporta come conseguenza immediata, applicando l'imposta in base alle aliquote fissate dalla legge, un minor gettito stimato rispetto all'introito previsto in caso di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili secondo le aliquote vigenti nell'anno 2011;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'azione dell'Amministrazione, in questi anni, a fronte di interventi costanti e continui volti a ridurre i trasferimenti e a limitarne la propria autonomia locale, si è orientata alla razionalizzazione della spesa, poiché impossibilitata a modificare i parametri delle entrate proprie;
- nella difficile fase economica e sociale che stiamo vivendo, che necessita di azioni volte a incentivare il lavoro e la produzione rispetto alle rendite (cui consegue altresì l'opportunità di far pesare gli aumenti dell'imposta municipale propria in misura meno gravosa nei confronti dei settori produttivo e commerciale), il principio relativo alla progressività dell'addizionale Irpef, insieme a quello della redistribuzione del reddito, rappresenta un caposaldo del bilancio previsionale 2012;
- l'ente locale deve continuare a garantire un sistema dei servizi alla persona e alla crescita culturale, tali da rappresentare un sostegno ai cittadini e alle famiglie;

**RITENUTO** pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente, tra l'altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali nonché di ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento;

**RITENUTO**, in particolare, di:

- aumentare l'aliquota di base nel seguente modo:
  - a) di uno 0,05 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” e alle categorie catastali “C/1” e “C/3”,
  - b) di uno 0,14 per cento le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi da almeno due anni continuativamente alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione ad eccezione di quelle realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione,
  - c) di uno 0,11 per cento per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” e alle categorie catastali “C/1” e “C/3” e delle abitazioni tenute a disposizione di cui al punto b);
- aumentare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze dello 0,05%;
- di non ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

**PRESO ATTO** che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**RITENUTO**, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**PRESO ATTO** del parere richiesto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

- 1) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2012:
  1. aliquota base pari allo 0,87 per cento per tutti i tipi di immobili ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;
  2. aliquota pari allo 0,81 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3";
  3. aliquota pari allo 0,90 per cento per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi da almeno due anni continuativamente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ad eccezione di quelle realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione cui resta applicabile l'aliquota di cui al punto 1.;
  4. aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari al 0,45%;
  5. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2%.
- 2) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore affari generali e finanziari l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le disposizioni di legge vigenti.

-----